

Assicurazione infortuni viaggi e di volo

per le carte TCS Member Mastercard® e TCS Travel Mastercard® Gold

Informazioni per il cliente, conformi alla LCA

La seguente informazione per il cliente fornisce un compendio chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA).

SINOSI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVI

Copertura assicurativa

Assicurazione collettiva infortuni viaggi e di volo Somme assicurate in CHF per persona

	TCS Member Mastercard	TCS Travel Mastercard Gold
Somma in caso di morte a partire dal 16° anno di vita vita compiuto fino al 16° anno di vita compiuto	300 000 10 000	1 000 000 10 000
Somma d'invalidità (calcolata in base al grado d'invalidità)	300 000	1 000 000
Costi di trasporto e salvataggio	60 000	60 000

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è l'EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA, qui di seguito chiamata «ERV», con sede a Margarethenstrasse 38, 4002 Basilea.

Chi è la stipulante?

La stipulante è la Cembra Money Bank SA (qui di seguito chiamata «Cembra») con sede a Bändliweg 20, 8048 Zurigo.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

L'assicurazione copre i seguenti infortuni che la persona assicurata subisce durante il viaggio come passeggero (conducente o passeggero) con un mezzo di trasporto assicurato. Il volume della copertura assicurativa corrisponde a:

- in caso di morte la somma assicurata è di CHF 300 000.- (TCS Member Mastercard), risp. CHF 1 000 000.- (TCS Travel Mastercard Gold); per le persone assicurate che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto 16 anni, l'indennizzo per il caso di morte ammonta al massimo a CHF 10 000.-;
- in caso d'invalidità la somma d'invalidità (calcolata in base al grado d'invalidità) è di CHF 300 000.- (TCS Member Mastercard), risp. CHF 1 000 000.- (TCS Travel Mastercard Gold);
- i costi di trasporto e di salvataggio vengono coperti fino a una somma di CHF 60 000.- (TCS Member Mastercard, risp. TCS Travel Mastercard Gold).

Una lista dettagliata dei rischi assicurati e del volume della copertura assicurativa risulta dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Quali persone sono assicurate?

In seguito al contratto d'assicurazione collettiva concluso con la stipulante, l'ERV concede la copertura assicurativa ai titolari di una carta di credito TCS Member Mastercard, risp. TCS Travel Mastercard Gold, nonché alle ulteriori persone menzionate nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e un diritto di credito diretto connesso alle prestazioni assicurate.

Quali sono le esclusioni essenziali?

- Eventi già subentrati all'emissione o alla presa in possesso della carta di credito TCS Member Mastercard o TCS Travel Mastercard Gold o il cui insorgere era riconoscibile dalla persona assicurata al momento dell'emissione o della presa in possesso della carta di credito TCS Member Mastercard o TCS Travel Mastercard Gold.
- Eventi connessi a guerre.
- Eventi correlati alla partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo.

Questo elenco contiene solo le esclusioni più usuali. Altre esclusioni risultano dalle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA.

Chi è il debitore del premio?

Il premio viene pagato dalla stipulante.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

- Devono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (ad es. la denuncia immediata di un sinistro all'ERV).
- Devono intraprendere ogni cosa che possa contribuire alla riduzione del danno o al suo chiarimento (ad es. autorizzazione a terzi di rilasciare ad ERV le rispettive documentazioni, informazioni ecc. utili per il chiarimento del caso assicurato).

Questo elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

L'assicurazione inizia con la presa in possesso della carta di credito TCS Member Mastercard, risp. TCS Travel Mastercard Gold da parte del titolare e termina con la risoluzione del contratto per la carta di credito TCS Member Mastercard, risp. TCS Travel Mastercard Gold (disdetta da parte di Cembra o del titolare), risp. con la scadenza della validità della carta di credito TCS Member Mastercard, risp. TCS Travel Mastercard Gold. La protezione assicurativa termina inoltre con la risoluzione del contratto d'assicurazione collettiva tra Cembra e ERV.

Per quale motivo sono elaborati, trasmessi e conservati i dati personali?

Quali sono i dati oggetto d'elaborazione?

La raccolta e l'elaborazione dei dati servono alla gestione degli affari assicurativi, alla distribuzione, alla vendita, all'amministrazione, alla mediazione di prodotti e servizi, all'esame del rischio nonché alla gestione dei contratti assicurativi e di tutti gli affari a questi connessi.

I dati vengono rilevati, elaborati, archiviati ed eliminati in forma fisica e/o elettronica secondo le disposizioni del legislatore. I dati concernenti la corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, quelli relativi a un sinistro almeno 10 anni dopo la liquidazione del caso.

Essenzialmente vengono elaborate le seguenti categorie di dati: dati di persone interessate e di clienti, dati riguardanti i contratti e i sinistri, dati sullo stato di salute, sulle parti lese, su coloro che avanzano pretese nonché i dati concernenti l'incasso.

ERV è autorizzata a richiedere presso terzi coinvolti e ad elaborare i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro (p. es. Cembra). In tale ambito è altresì consentito all'ERV richiedere presso terzi informazioni utili, nonché prendere visione degli atti ufficiali. ERV si impegna a trattare in modo confidenziale le informazioni così ottenute e a garantire in qualsiasi momento il più assoluto rispetto del segreto bancario.

Se necessario i dati saranno inoltrati a terzi, vale a dire ad altri assicuratori coinvolti, coassicuratori o riassicuratori interessati, come pure alle imprese che forniscono un servizio, a Cembra e all'erogatore di prestazioni Assistance in Svizzera e all'estero. I dati potranno essere comunicati anche ad altre terze persone responsabili e ai loro assicuratori di responsabilità civile in vista del riconoscimento di pretese di regresso. ERV è autorizzata a comunicare a terzi (in particolare alle autorità responsabili, alle amministrazioni competenti e a Cembra) alle quali è stata confermata la copertura assicurativa, qualsiasi sospensione, modifica o cessazione dell'assicurazione come pure l'eventuale rifiuto di un caso di sinistro.

Quali sono gli altri punti da osservare?

In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche al femminile.

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione collettivo.

In caso di dubbio per l'interpretazione ed il contenuto per ogni documentazione fa fede esclusivamente la versione in tedesco.

Condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione infortuni viaggi e di volo

Edizione dicembre 2017

Conformemente al contratto d'assicurazione collettiva con la Cembra Money Bank SA (qui di seguito chiamata «Cembra») l'EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA (qui di seguito chiamata «ERV») risponde per i danni della persona assicurata, conformemente al volume delle prestazioni definito in base alle susseguenti disposizioni nonché, complementariamente, in base alle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione.

1 PERSONE ASSICURATE

La protezione assicurativa si estende alle persone seguenti:

- i titolari di una carta di credito TCS Member Mastercard®, risp. TCS Travel Mastercard® Gold (qui di seguito chiamati assicurati o persone assicurate);
- coniuge rispettivamente partner registrato dell'assicurato, convivente nello stesso nucleo domestico. Quando l'assicurato non è coniugato, la protezione assicurativa si estende alla persona convivente in concubinato nello stesso nucleo domestico.
- Figlie nubili e figli celibi con diritto al sostentamento, viventi nello stesso nucleo domestico dell'assicurato, fino al compimento del 25° anno d'età.

2 CAMPO DI VALIDITÀ LOCALE

La protezione assicurativa vale su scala mondiale.

3 INIZIO E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'assicurazione inizia con l'emissione della carta di credito TCS Member Mastercard®, risp. TCS Travel Mastercard® Gold e termina con la risoluzione del contratto per la carta di credito TCS Member Mastercard, risp. TCS Travel Mastercard Gold (disdetta da parte di Cembra o del titolare), risp. con la scadenza della validità della carta di credito TCS Member Mastercard, risp. TCS Travel Mastercard Gold. La protezione assicurativa termina inoltre con la risoluzione del contratto d'assicurazione collettiva tra Cembra e ERV.

4 SINISTRI ASSICURATI

4.1

Sono assicurate le conseguenze di un infortunio subite da un passeggero (conducente o passeggero) durante un viaggio con un mezzo di trasporto conforme alla cifra 5, incl. l'entrata e l'uscita da esso, qualora i costi del viaggio siano stati pagati almeno per l'80% con una carta di credito valida TCS Member Mastercard, risp. TCS Travel Mastercard Gold (prova fornita tramite la ricevuta del pagamento con la carta di credito o la fattura mensile del conto della carta di credito).

4.2

Per sinistro s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale esercitato sul corpo umano da un fattore esterno straordinario, che comporta una limitazione della salute fisica, mentale o psichica o il decesso.

4.3

I seguenti danni fisici sono equiparati ai sinistri anche senza azioni esterne straordinarie: fratture, qualora non siano attribuibili inequivocabilmente a una malattia; distorsioni articolari; lacerazioni del menisco; strappi muscolari; stiramenti muscolari; lacerazioni ai tendini; lesioni ai legamenti nonché lesioni ai timpani.

4.4

Un viaggio comprende o

- un volo di andata e ritorno oppure
- almeno un pernottamento all'esterno del domicilio abituale nonché un viaggio d'andata e di ritorno e dura complessivamente al massimo 90 giorni.

4.5

Inoltre sono assicurati gli infortuni che accadono durante trasporti con mezzi di trasporto conformi alla cifra 5, con biglietto di viaggio acquistato con un abbonamento generale (deve essere stato pagato con la carta di credito) o con un abbonamento metà-prezzo (abbonamento e biglietto devono essere stati acquistati con la carta di credito).

4.6

La protezione assicurativa vale inoltre in caso di infortuni con taxi, autobus e ferrovia durante il viaggio d'andata all'aeroporto (il volo deve essere stato pagato con la carta di credito) nonché durante il trasferimento dall'aeroporto al luogo di destinazione (hotel, casa per vacanze, ecc.) e al luogo di residenza.

5 MEZZI DI TRASPORTO ASSICURATI

- Autobus
- Ferrovia
- Aereo
- Elicottero
- Nave (crociere, barca a vela, barca a motore, barca a remi)
- Taxi
- Veicoli a noleggio: veicoli qui di seguito elencati utilizzati a pagamento dalla persona assicurata per il trasporto professionale o privato di merci o persone e noleggiati da essa presso un offerente commerciale (elenco conclusivo): veicoli a noleggio (mini-

bus, automobile, motorhome, camper), moto a noleggio, motocicletta a noleggio, bici a noleggio, imbarcazione a noleggio (barca a vela, barca a motore, barca a remi).

Fatta eccezione per i veicoli a noleggio, i mezzi di trasporto pilotati rispettivamente guidati dalla persona assicurata stessa non sono assicurati.

6 PRESTAZIONI ASSICURATE

6.1 Caso di morte

6.1.1

Se una persona assicurata muore in seguito ad un infortunio assicurato, ERV paga la somma Condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione infortuni viaggi e di volo edizione gennaio 2017 assicurata convenuta di CHF 300 000.– per le carte TCS Member Mastercard, risp. CHF 1 000 000.– per le carte TCS Travel Mastercard Gold. Per le persone assicurate che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto 16 anni, l'indennizzo per il caso di morte ammonta al massimo a CHF 10 000.–. Hanno successivamente diritto le persone seguenti:

1. il coniuge superstite; se il titolare della carta/la persona assicurata non è coniugata, il partner che vive in concubinato con essa nello stesso nucleo domestico; il partner in concubinato,
2. i figli e i figli adottivi in parti uguali;
3. i genitori;
4. i fratelli e le sorelle.

6.1.2

Un favoreggiamento divergente richiede una dichiarazione scritta della persona assicurata all'assicuratore.

6.1.3

In mancanza di tutti i superstiti elencati, saranno indennizzati solo i costi della sepoltura fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

6.1.4

Le prestazioni per casi di morte saranno congruamente ridotte, quando la morte è solo parzialmente la conseguenza del sinistro assicurato.

6.2 Caso d'invalidità

6.2.1

Se una persona assicurata subisce, in seguito ad infortunio, uno dei danni fisici elencati al punto 6.2.3, l'ERV ha l'obbligo alla prestazione. La somma d'invalidità è calcolata in base alla somma assicurata convenuta di CHF 300 000.– per carte di credito TCS Member Mastercard, risp. di CHF 1 000 000.– per carte di credito TCS Travel Mastercard Gold e in base al grado d'invalidità.

6.2.2

Se la persona assicurata era invalida già prima del sinistro, allora ERV calcola la somma d'invalidità da pagare in base alla differenza del grado d'invalidità prima e dopo il sinistro.

6.2.3

Grado d'invalidità in percento:

Perdita di entrambi i bracci e mani; di entrambe le gambe o piedi; di un braccio o una mano e contemporaneamente di una gamba o un piede; paralisi totale; turba mentale incurabile escludente ogni azione razionale; cecità totale	100%
Perdita di un braccio dal gomito o sopra di esso	70%
Perdita di un braccio da sotto il gomito o di una mano (incluse le dita)	60%
Perdita di una gamba dal ginocchio o sopra di esso	60%
Perdita dell'udito ad entrambe le orecchie	60%
Perdita di una gamba da sotto il ginocchio	50%
Perdita di un piede	40%
Perdita della capacità visiva da un occhio	30%
Perdita di un pollice	22%
Perdita dell'udito ad un orecchio	15%
Perdita di un indice	14%
Perdita di un altro dito	8%

6.2.4

La totale incapacità all'uso di membra e organi è equiparata alla loro perdita. In caso di perdita parziale o di parziale incapacità all'uso si calcola una percentuale corrispondentemente inferiore.

6.2.5

Per le limitazioni della salute non elencate precedentemente, la determinazione del grado d'invalidità si basa su constatazioni mediche, in analogia alle percentuali summenzionate.

Quando il sinistro colpisce diverse parti o organi del corpo, le percentuali saranno addizionate. Il grado d'invalidità non può però mai superare il 100%.

6.2.6

Le prestazioni in caso d'invalidità saranno congruamente ridotte, quando il danno alla salute è solo parzialmente la conseguenza del sinistro assicurato. La somma per il caso d'invalidità viene corrisposta non appena sarà constatabile l'entità dell'invalidità permanente.

6.2.7

La determinazione del grado di invalidità deve essere eseguita in Svizzera.

6.3 Spese di trasporto e di salvataggio

Le spese necessarie fino ad un massimo di CHF 60 000.– vengono pagate entro 5 anni dal giorno del sinistro, sussidiariamente ad un'assicurazione infortuni esistente, per:

- azioni di ricerca, intraprese in vista del salvataggio o del recupero della persona assicurata;
- tutti i viaggi e i trasporti della persona assicurata conseguenti l'infortunio, verso il luogo di cura, con aerodine però solo nel caso in cui risultati indispensabili per motivi medici o tecnici;
- azioni di salvataggio a favore dell'assicurato, non conseguenti a malattie;
- recupero e trasporto della salma al luogo della sepoltura.

6.4 Prestazione massima per ogni persona assicurata

Per ogni persona assicurata e per lo stesso sinistro le somme convenute saranno pagate una volta al massimo, anche se la persona assicurata possiede più di una carta di credito TCS Member Mastercard, risp. TCS Travel Mastercard Gold.

6.5 Prestazioni massime per ogni aerodina

Quando diverse persone assicurate subiscono un sinistro con la stessa aerodina, le prestazioni pagate da ERV in base a questo contratto sono limitate alla somma massima di CHF 15 000 000.–. Quando le rivendicazioni superano questa somma, la somma di CHF 15 000 000.– sarà suddivisa proporzionalmente.

6.6 Prestazione massima per tutti gli altri mezzi di trasporto (escl. aerodine, punto 6.5)

Quando diverse persone assicurate subiscono un sinistro con lo stesso mezzo di trasporto, le prestazioni pagate da ERV in base a questo contratto sono limitate alla somma massima di CHF 20 000 000.–. Quando le rivendicazioni superano questa somma, la somma di CHF 20 000 000.– sarà suddivisa proporzionalmente.

7 ESCLUSIONI ED EVENTI NON ASSICURATI

7.1

Dall'assicurazione sono esclusi:

- infortuni subentrati già prima dell'emissione della carta di TCS Member Mastercard, risp. TCS Travel Mastercard Gold, risp. già prima di iniziare il viaggio;
- infortuni subentrati durante un crimine o un reato tentato o perpetrato;
- infortuni con veicoli a motore o aerei presi in leasing dall'assicurato;
- infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni e allenamenti con veicoli a motore o con imbarcazioni;
- infortuni accaduti durante la partecipazione ad azioni rischiose, durante le quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo;
- infortuni durante l'uso di aerodine o lanci con il paracadute, quando l'assicurato contravviene intenzionalmente contro prescrizioni delle autorità o non possiede i necessari patentini e permessi ufficiali;
- infortuni di volo con aerei ed elicotteri, che un titolare di una carta di credito assicurato ha noleggiato per lavoro o privatamente;
- infortuni durante il percorso per recarsi al lavoro;
- infortuni causati intenzionalmente o per negligenza grave o omissione da parte della persona assicurata.

7.2

Non sono assicurate:

- le conseguenze degli infortuni esclusi dall'assicurazione;
- le conseguenze di eventi di guerra rispettivamente in Svizzera o nel paese di residenza;
- le conseguenze di un evento di guerra all'estero, salvo la prima azione di guerra nel rispettivo paese di soggiorno e con la contemporanea premessa che l'assicurato venga sorpreso sul luogo dallo scoppio della guerra – in tal caso la protezione assicurativa resta in vigore durante 14 giorni dal momento in cui inizia la guerra;
- le conseguenze della partecipazione a baruffe o risse, eccetto quando l'assicurato estraneo al fatto è stato ferito da un partecipante o mentre recava aiuto ad un inermi;
- le conseguenze della partecipazione a disordini;
- le conseguenze dell'abuso di alcool, droghe o medicinali;
- e conseguenze di eventi provocati da sostanze atomiche, biologiche o chimiche;
- il suicidio o le conseguenze del tentato suicidio rispettivamente l'automutilazione o le conseguenze dell'automutilazione.

8 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

8.1

La persona assicurata o avente diritto deve, antecedentemente e successivamente al caso di sinistro, organizzare tutto ciò che contribuisce alla prevenzione o alla riduzione e alla risoluzione del danno.

8.2

La persona assicurata o avente diritto è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto 13). I diritti alle prestazioni devono essere motivati e comprovati.

8.3

Quando è prevedibile che l'infortunio dia diritto a prestazioni assicurative, allora occorre chiedere prima possibile l'intervento di un medico patentato e provvedere ad una cura a regola d'arte. La persona assicurata deve attenersi alle prescrizioni del medico curante o del personale di cura. È inoltre obbligata a sottoporsi ad un esame da parte dei medici incaricati da ERV.

8.4

ERV deve essere avvertita in tempo utile del caso di morte, affinché si possa organizzare un'autopsia, quando oltre al sinistro la morte potrebbe essere stata la conseguenza anche di altre cause. L'autopsia non può essere fatta in presenza di un'opposizione del coniuge o, in sua mancanza, dei genitori o figli maggiorenni dell'assicurato o in caso di presenza di una rispettiva dichiarazione di volontà.

8.5

ERV ha il diritto di esigere documenti e informazioni supplementari, in particolare certificati medici. La persona assicurata o avente diritto concede a ERV il diritto di richiedere direttamente e a proprie spese questi documenti di prova e queste informazioni. Essa esonera esplicitamente medici e ospedali che hanno curato la persona assicurata, dall'obbligo di mantenere il segreto professionale nei confronti di ERV.

8.6

Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni fornite da ERV, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli ad ERV.

9 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Qualora la persona assicurata o avente diritto violasse i propri obblighi, ERV potrà rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

10 CLAUSOLA COMPLEMENTARE

10.1

Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (assicurazione facoltativa o obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di ERV che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Le spese vengono riscalate in toto e una tantum.

10.2

Se tuttavia ERV ha già fornito prestazioni per lo stesso danno, esse sono considerate come un acconto, e la persona assicurata cede ad ERV, in questa misura, le proprie rivendicazioni confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).

11 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi dell'evento, che giustifica l'obbligo alla prestazione.

12 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

12.1

ERV può essere citata in giudizio presso il tribunale della sede della società o presso il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. Se la persona assicurata o avente diritto ha il proprio domicilio all'estero, allora l'unico foro competente è Basilea.

12.2

In complemento alle presenti disposizioni vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

13 INDIRIZZO PER CONTATTI INDIRIZZO PER CONTATTI

EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA
Servizio sinistri
Casella postale
CH-4002 Basilea

Tel. 058 275 27 27
Fax: 058 275 27 30
sinistri@erv.ch